

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 DEL 28 GENNAIO 2015

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUI TERRENI AGRICOLI.
DETERMINAZIONI.**

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di gennaio alle ore 16,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

Cavagnino Augusto	SINDACO	PRESENTE
Monti Felice	ASSESSORE	PRESENTE
Romanati Gino	ASSESSORE	PRESENTE
Massara Valentino	ASSESSORE	PRESENTE

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elisabetta Ferrara;

Il dott. Augusto Cavagnino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUI TERRENI AGRICOLI.
DETERMINAZIONI .**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 21/1/2015

Il Responsabile del Servizio
(f.to Piera Cavallotti)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dall'art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2014, n. 89, "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...";
- che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, 28 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2014, sono stati individuati i Comuni nel cui territorio trova applicazione l'esenzione dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sui terreni agricoli, sulla base di un criterio altimetrico riferito al "centro" dei predetti Comuni, con conseguente superamento del criterio di "montanità" di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9;
- che in conseguenza del citato decreto il **Comune di Soriso** ha perso il carattere di montanità ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, con conseguente assoggettamento dei medesimi a imposizione in misura dell'aliquota ordinaria;

ATTESO:

- che avverso il decreto interministeriale 28 novembre 2014 è stato proposto ricorso innanzi al TAR Lazio;
- che la Sezione II dell'adito Tribunale, con decreto cautelare n. 6651 adottato in data 22 dicembre 2014 ha sospeso il decreto interministeriale 28 novembre 2014, fissando per la trattazione collegiale in camera di consiglio la data del 21 gennaio 2015;
- che in particolare nel provvedimento cautelare del TAR si afferma che il provvedimento impugnato determina eccezionale e grave pregiudizio per le seguenti ragioni:
 - 1) *assoluta incertezza dei criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell'altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune posto notevolmente al di sotto di tale altezza, giusta quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 2014 qui impugnato (irragionevolezza dell'imposizione non legata all'effettiva natura e posizione del bene);*
 - 2) *trattandosi di misura a carattere asseritamente compensativo la stessa interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti, con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto, e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento; tali evenienze sono sicuramente favorite dalla fissazione, per i pagamenti IMU, di un termine successivo all'anno finanziario in corso, con effetti sia sulla rilevanza di un'operazione contabile forzosamente non fedele ai non conosciuti dati reali sia sulla sua affidabilità in vista del controllo democratico delle collettività della cui esponentza si tratta;*
 - 3) tenuto altresì conto dei ristrettissimi tempi assegnati per dare esecuzione in sede comunale a non certo semplici incombenze nonché della palese violazione delle norme poste a tutela del contribuente in materia di irretroattività e di spazio temporale minimo per l'attivazione di adempimenti relativi a provvedimenti impositivi.

ATTESO altresì:

- che nell'udienza del 21 gennaio 2015 il TAR del Lazio non ha confermato la sospensiva del decreto interministeriale 28 novembre 2014;
- che rimane, comunque, aperta la sospensiva disposta dallo stesso TAR del Lazio con riferimento ad altro ricorso, che fissa al 4 febbraio l'udienza per la trattazione in camera di consiglio;
- che il Consiglio dei Ministri, in data 23 gennaio 2015, ha approvato il decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU sui terreni agricoli che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati, ampliandone la platea e nello specifico il testo prevede che a decorrere dall'anno in corso, 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) si applica:
 - o ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;
 - o ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;
 - o tali criteri si applicano anche all'anno di imposta 2014. Per l'anno 2014 non è comunque dovuta l'Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell'Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri sopra elencati;
 - o i contribuenti, che non rientrano nei parametri per l'esenzione, verseranno l'imposta **entro il 10 febbraio 2015**.

CONSIDERATO:

- che questo Comune non si trova ad oggi, per ragioni oggettivamente indipendenti dalla propria volontà e determinazione, nella condizione di porre i Contribuenti a conoscenza di informazioni chiare e definitive in merito all'IMU sui terreni agricoli;
- che nel caso di modificazioni della disciplina dell'IMU sui terreni agricoli, a seguito di sentenza o di altri provvedimenti governativi, il versamento dell'imposta determinerebbe l'obbligo di restituzione, con conseguente aggravio a carico dell'Ufficio Tributi;
- che il Comune di Soriso con deliberazione di **C.C. del 29/07/2014 n. 14**, ha approvato le aliquote dell'IMU, nell'ambito delle quali non è stata prevista l'aliquota per i terreni agricoli, a fronte della loro precedente esenzione normativa, per cui per il 2014 l'imposizione su tali cespiti si applicherà nella misura dell'aliquota di base del **8,0 per mille**, sulla base di quanto disposto dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e come chiarito dallo stesso art. 1 D.L. 185/2014;
- che l'IMU sui terreni agricoli (pur determinando una corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale di **€ 12.529,69**, che il Ministero dell'Interno ha già prelevato, malgrado l'incertezza dell'effettivo maggior gettito che potrà derivare a favore del Comune) costituisce un'entrata di competenza esclusivamente comunale, per cui – non sussistendo esigenze di cassa che rendano strettamente necessario procedere al relativo incasso nei termini previsti per legge – il suo differimento non comporta nessuna conseguenza né a livello di entrate erariali, né tanto meno determina danno economico per il Comune, in quanto il ritardato incasso di tali somme è ampiamente compensato dalla minore attività che l'Ufficio Tributi dovrà effettuare in sede di controllo dei versamenti;

VISTO l'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente, ai sensi del quale “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria ...”;

RITENUTO opportuno, equo e doveroso stabilire che, a prescindere dal termine individuato dal Governo del 10 febbraio 2015, il versamento di tale quota dell'imposta deve intendersi rinviato al **16 giugno 2015**, al fine di assicurare i contribuenti in ordine all'eventuale nuovo adempimento cui saranno tenuti, che potrà essere effettuato con il supporto dell'ufficio tributi comunali, con la disapplicazione di sanzioni e interessi;

CONSIDERATO che la scelta del Comune di disattendere l'indicazione normativa con riferimento ai termini di versamento dell'IMU sui terreni agricoli deve essere adottata nell'ambito di un provvedimento consiliare di natura regolamentare, pur potendo essere anticipata – al fine di garantire la massima tempestività nella comunicazione ai contribuenti, in attesa del recepimento del provvedimento da parte del Consiglio Comunale – dall'approvazione di tale provvedimento da parte della Giunta;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

2) **di stabilire che**, a prescindere dal termine che il Governo ha fissato al 10 febbraio 2015 per il versamento dell'IMU 2014 dovuta dai possessori di terreni agricoli in precedenza esentati dall'imposta, **il versamento di tale quota dell'imposta deve intendersi rinviato al 16 giugno 2015**, al fine di assicurare i contribuenti in ordine all'eventuale nuovo adempimento cui saranno tenuti, che potrà essere effettuato con il supporto dell'Ufficio tributi comunale,

3) di stabilire che, ai sensi di quanto deliberato al punto precedente, **non si renderanno applicabili né sanzioni né interessi** nei confronti dei possessori di terreni agricoli o incolti che, in esecuzione del presente provvedimento, effettueranno il versamento della relativa IMU dovuta per il 2014 entro la scadenza del 16 giugno 2015;

4) di confermare che, come chiarito dallo stesso art. 1 D.L. 185/2014, poiché il Comune, nella deliberazione di C.C. del 29/07/2014 n. 14, con cui ha approvato le aliquote dell'IMU, non ha previsto l'aliquota per i terreni agricoli, a fronte della loro precedente esenzione normativa, per il 2014 l'imposizione su tali cespiti si applicherà nella misura dell'**aliquota di base del 8,0 per mille**, sulla base di quanto disposto dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, utilizzando il moltiplicatore pari a 135;

5) di stabilire che il presente provvedimento, approvato dalla Giunta comunale al fine di garantire la massima tempestività nella comunicazione ai contribuenti, dovrà essere recepito da parte del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile;

RAVVISATA la sussistenza del requisito dell'urgenza di provvedere, insito nella ristrettezza dei termini per la definizione della questione, indipendente dalla volontà e dalla determinazione di questa Amministrazione, con separata votazione favorevole unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.to dr. Augusto Cavagnino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

Per copia conforme all'originale.

Soriso li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elisabetta Ferrara)